La nascita dell'ordine professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

Fabio Olivieri*

Riassunto

L'approvazione in Senato della Legge n. 55/2024 ha trasformato radicalmente il quadro normativo in vigore per le professioni pedagogiche. Il pedagogista e l'educatore professionale socio-pedagogico vengono finalmente riconosciuti come profili ordinistici, diversamente da quanto novellato dalla precedente legge n. 205/2017 art. 1 co. 594-601. Si apre una nuova stagione quindi, che richiederà un necessario ripensamento della formazione universitaria, delle competenze tecniche e delle opportunità di collocamento al lavoro dei professionisti educativi. Il presente contributo si propone di fare chiarezza circa il contenuto della norma approvata avviando una prima disamina, alla luce del nuovo articolato che si appresta a produrre i suoi effetti tanto nel mondo professionale che in quello educativo dei servizi rivolti alla persona.

Parole chiave: *riconoscimento professionale; formazione; lavoro.*

The birth of the professional order of social educators and pedagogues

Abstract

The approval of Law no. 55/2024 has radically transformed the regulatory framework in force for the pedagogical professions. The pedagogue and the socio-pedagogical professional educator are finally recognized as professional profiles, unlike what was new in the previous law no. 205/2017 art. 1 co. 594-601. A new season therefore opens, which will require a necessary rethinking of university training, technical skills and job placement opportunities for educational professionals. This contribution aims to clarify the content of the approved regulation by starting an initial examination, considering the new structure that is preparing to produce its effects both in the professional and educational world of services aimed at people.

Keywords: *professional recognition; training; job.*

* Università degli Studi di Roma Tre (Italia).

Civitas educationis, a. XIV, n. 1, gennaio 2025 • Mimesis Edizioni, Milano-Udine
Web: universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/civitaseducationis • ISSN (online): 2281-9568
• ISBN: 9791222325507 • DOI: 10.7413/2281-9568132
© 2025 – MIM EDIZIONI SRL. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY-4.0).

1. La definizione dei profili: pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici

L'approvazione della Legge n. 55 del 2024 sull'Ordinamento delle professioni pedagogiche è giunta al termine di un lungo processo di legittimazione dei profili del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, iniziato a partire dagli anni Novanta. L'importanza del risultato raggiunto ha favorito un vivace dibattito all'interno della comunità accademica. Numerose sono state le iniziative organizzate dalla SIPED e dal CONCLEP[1], in collaborazione con le principali associazioni professionali[2] e le università italiane. Lo scopo di questi incontri è stato quello di illustrare con chiarezza di intenti l'articolato della nuova legge, volgendo lo sguardo al futuro e alle possibili implicazioni che questa comporterà tanto per i professionisti quanto per la futura programmazione didattica delle classi di laurea triennali e magistrali interessate. Il confronto, si è caratterizzato da subito per la sua attitudine generativa, che ha consentito di gettare le basi per un proficuo dialogo tra mondo universitario e professionale, anche alla luce delle criticità emerse e che saranno qui abbozzate, in modo non esaustivo, nelle conclusioni del presente contributo.

Come si è accennato, la Legge n. 55/2024 giunge a completare un cammino di riconoscimento iniziato con l'entrata in vigore della Legge n. 205/2017 art. 1 co. 594-601 a opera della Sen. Vanna Iori. La differenza tra i due provvedimenti è notevole in materia di definizione dei profili di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico. Nella legge di Bilancio del 2017 i ruoli non erano precisati in dettaglio e tale spazio interpretativo ha inevitabilmente generato, nel corso di questi ultimi anni, non pochi problemi nel tentare una diretta correlazione tra qualifica professionale e funzioni di profilo ascritte a tali professionisti. È bene però puntualizzare che quanto riportato dal comma 594 della Legge n. 205/2017 non viene soppresso d'ufficio dalla norma attuale. Nei principi che governano la certezza del diritto è necessario richiamare infatti le tre tipologie di abrogazione previste (Zagrebelsky, 1988):

1. *Esplicita*. Quando il nuovo testo di legge stabilisce in modo chiaro di voler procedere con l'abolizione di quanto precedentemente regolamentato;
2. *Tacita*. Nel caso in cui la nuova legge risulti incompatibile con la previsione di quella emanata precedentemente;

1 Nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2024, il CONCLEP ha organizzato una serie di incontri, a cui il sottoscritto ha partecipato in qualità di relatore, presso le sedi universitarie nelle città di: Milano, Palermo, Roma, Genova, Foggia, Verona e Napoli. Da segnalare inoltre i convegni della Società Italiana di Pedagogia che hanno avuto per tema lo sviluppo delle professioni pedagogiche dal 2023 al 2024.

2 Le associazioni citate sono il Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori (CONPED), l'Associazione professioni pedagogiche (APP) e l'Associazione Nazionale Pedagogisti (ANPE), che a seguito dell'approvazione della legge hanno avuto un ruolo primario di interlocuzione col mondo accademico, sindacale e datoriale.

3. *Implicita*. Lì dove l'impianto della norma più recente ridefinisce e riorganizza in modo integrale una determinata materia.

La lettura della nuova Legge n. 55/2024, dunque, dovrà essere necessariamente operata a partire dal differenziale di contenuto tra i due articolati, ove compatibili in funzione della materia che hanno inteso regolamentare.

L'articolo 1 del DDL sulle Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, apre con la definizione del pedagogista riproponendo al comma 2 alcuni estratti della L. 205/2017 ma ampliandone la portata.

> Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale (art. 1, c. 1, L. n. 55/2024).

Al pedagogista è finalmente riconosciuto il ruolo di specialista dei processi educativi. Questo inciso definisce un'area di attività che può essere denominata come tipica, in rapporto alle diverse funzioni esercitate da tali professionisti. Per tipica qui deve intendersi lo svolgimento di un particolare tipo di prestazione che, vista la sua natura tecnica, è soggetta a una procedura di verifica e/o certificazione, così come indicato dal DPR n. 137/2012. Come si vedrà più avanti, l'accertamento delle competenze professionali è uno dei prerequisiti per l'iscrizione all'ordine professionale. Detto altrimenti, un'attività viene attratta nel dominio specifico di una professione nel momento in cui, per esercitarla, vengono richieste conoscenze teorico-pratiche riconducibili a una formazione curriculare specifica[3]. Nel caso in specie questo patrimonio conoscitivo coincide, almeno in buona sostanza, con i saperi disciplinari che pertengono i corsi di laurea, specialistici o magistrali in (art. 2, c. 1, L. 55/2024):

- Programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- Scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
- Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3 Il nesso logico richiamato ha trovato conferma, in sede di controversia contributiva, nelle motivazioni addotto dalla Cassazione con la sentenza n. 11161/2017.

Lungi dal ritenere definitivo il quadro delle conoscenze, abilità e competenze del pedagogista, è bene esplicitare sin da subito, che la formazione post-laurea continuerà a rivestire un ruolo primario ed essenziale per acquisire strumenti diagnostici e di intervento indispensabili per il professionista, affinché possa operare con la massima responsabilità ed efficacia nei diversi contesti cui è chiamato a prestare servizio. La dotazione strumentale e un solido corredo scientifico interdisciplinare, sono premesse irrinunciabili per garantire l'esercizio di quella autonomia di giudizio sottolineata dallo stesso articolo 2 della L. 55/2024. Il pedagogista è quindi chiamato, in questa prima fase di avvio della sua carriera ordinistica, a bilanciare i fattori insiti nel rapporto tra credibilità e indipendenza professionale. La prima è qui intesa nella prospettiva di Latour del cosiddetto ciclo del credito, ossia "una sequenza di investimenti successivi in rivendicazioni di conoscenza che consentono […] di rendersi 'riconoscibili' nella comunità scientifica di riferimento" (Gerli, 2021: 10). I professionisti pedagogici dovranno apprendere una modalità di lavoro rigorosa e scandita da processi di documentazione, analisi e condivisione dei dati raccolti sul campo, allo scopo di rendere gli esiti dei loro interventi fruibili a una più vasta platea di *stakeholders*, promuovendo al contempo la loro credibilità e progredendo sul piano della conoscenza scientifica. Questa traiettoria di sviluppo potrebbe essere definita come un vero e proprio processo di accreditamento da avviarsi presso i diversi attori istituzionali e le comunità di professionisti che operano nei servizi socio-educativi. Sarà quindi indispensabile integrare e revisionare l'attuale offerta formativa, da parte delle università, affinché assumano maggior evidenza quelle discipline caratterizzanti, propedeutiche allo sviluppo tecnico-professionale, tra cui è possibile annoverare la consulenza e la supervisione pedagogica, la progettazione sociale nonché la valutazione scientifica degli interventi. Quest'ultima, in particolare, dovrà sforzarsi di uscire dalla sola dimensione scolastica per approdare a nuovi contesti ad alta integrazione sociale (case-famiglia, centri di aggregazione giovanili, istituti circondariali, comunità di accoglienza per adulti e minori, etc.), visti i differenti ambiti di collocamento dei pedagogisti. Costoro infatti sono chiamati a rispondere, secondo il dettato normativo, a un'ampia varietà di bisogni educativi, tanto individuali quanto di coppia, di gruppo o di comunità. Tali istanze non possono essere circoscritte all'area dei cosiddetti BES, ma dovranno ricomprendere necessariamente aspetti formativi e pedagogici di più ampia portata e riconducibili a una prospettiva ecologico-sistemica dell'educazione. Il raccordo esplicativo circa le aree e le sottodimensioni degli interventi utili a favorire il pieno sviluppo della persona e del cittadino, può essere rintracciato a partire dal contenuto del *LifeComp*, quale cornice europea per le competenze chiave in ottica personale, sociale e di apprendimento (Sala *et al.*, 2023). Il pedagogista è chiamato quindi a intervenire su aspetti specifici del bagaglio di competenze socio-relazionali di ciascun individuo, tra cui:

Area personale	Autoregolazione • Consapevolezza del proprio stile di vita emotiva, riflessiva, valoriale e comportamentale; • Comprendere e bilanciare gli affetti personali, i pensieri e gli atteggiamenti per addivenire a risposte di coping maggiormente funzionali.
	Flessibilità • Prontezza nel valutare opinioni e azioni che emergono al cospetto di nuove evidenze in situazione; • Conoscere e adottare nuove idee, strumenti, approcci e azioni in risposta all'incertezza del tempo presente; • Saper gestire i momenti di transizione nella vita personale, nella partecipazione sociale, lavorativa e nei diversi contesti di apprendimento, per perseguire scelte e obiettivi in modo consapevole.
	Benessere • Acquisire una consapevolezza circa i fattori di influenza personali, sociali e ambientali che supportano uno stile di vita sano e una condizione generale di benessere; • Riconoscere i fattori di rischio potenziali per il benessere sociale, imparando ad avvalersi di informazioni affidabili e di servizi socio-educativi dedicati alla promozione e alla protezione della salute; • Apprendere stili di vita sostenibili ed orientati al rispetto dell'ambiente e alla salute fisica e mentale di se stessi e degli altri, ricevendo ed offrendo supporto sociale.

Area sociale	Empatia • Consapevolezza delle emozioni, dei valori e delle esperienze dell'altro; • Comprendere la prospettiva di riferimento dell'altro anche se diversa dalla propria; • Capacità di rispondere alle emozioni e alle esperienze altrui con cognizione, anche riconoscendo i fattori di influenza del gruppo di appartenenza, che concorrono a determinare alcuni atteggiamenti.
	Comunicazione • Consapevolezza del bisogno di adottare registri comunicativi, stili linguistici e strumenti diversi, adattandoli al contenuto e al contesto di riferimento; • Comprendere e gestire le interazioni in contesti e situazioni socio-culturali diversi; • Ascoltare gli altri e intrattenere conversazioni con sicurezza, assertività, chiarezza e reciprocità, nei contesti sociali e personali.
	Collaborazione • Intenzione di contributi al bene comune con la consapevolezza che gli altri possono avere, come riferimento, differenti affiliazioni culturali, credenze, valori opinioni e circostanze personali; • Comprendere l'importanza della fiducia, del rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza, affrontando conflitti e disaccordi per costruire relazioni eque e rispettose; • Condivisione equa dei compiti, delle risorse e delle responsabilità all'interno di un gruppo con obiettivi specifici; elicitare l'emersione delle diverse prospettive adottando un approccio sistemico.

Area dell'apprendimento	Growth Mindset[4] • Consapevolezza e fiducia delle proprie ed altrui capacità di apprendere e migliorarsi con lavoro e dedizione; • Comprendere che il processo di apprendimento si realizza durante l'intero arco della vita e richiede apertura, curiosità e determinazione; • Riflettere sui feedback altrui e sulle esperienze di successo e insuccesso per migliorare il proprio potenziale di apprendimento.
	Pensiero critico • Consapevolezza degli errori potenziali riconducibili ai limiti personali mentre si raccolgono dati validi, informazioni affidabili e idee da fonti diverse e attendibili; • Comprare, analizzare, valutare e sinterizzare dati, informazioni e messaggi per trarre conclusioni logiche; • Sviluppare idee creative, sintetizzare e combinare concetti e informazioni provenienti da fonti diverse, in vista di una migliore risoluzione di problemi.
	Gestire i processi di apprendimento • Consapevolezza dei propri interessi, bisogni, processi e strategie di apprendimento preferite, compresa la capacità di richiedere supporto; • Pianificare ed accrescere gli obiettivi le strategie, le risorse e i processi di apprendimento; • Riflettere e valutare scopi, processi e risultati dell'apprendimento stabilendo relazioni tra i diversi domini di conoscenza.

Tabella 1: Competenze chiave per l'apprendimento e lo sviluppo personale e sociale (tratta da Sala *et. al.*, 2023)[5]

Al pedagogista sono inoltre riconosciute sia le funzioni di secondo livello per la consulenza, la supervisione e il coordinamento di progetti e servizi rivolti alla cittadinanza, che di primo livello, attraverso la realizzazione, la valutazione il monitoraggio di interventi, educativi e formativi, rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.

4 Rielaborazione e traduzione a cura dell'autore.

5 Si è scelto di mantenere il termine inglese perché la traduzione in italiano, mentalità di crescita, è poco frequente e incapace di rendere appieno il significato dell'espressione.

Gli ambiti di collocamento dei pedagogisti vengono confermati in quei settori che erano stati già oggetto di intervento legislativo con la Legge n. 205/2017 (Olivieri, 2020), ribadendo la centralità della sua presenza nei comparti educativi, sociali, scolastici, formativi, penitenziari, socio-sanitari (limitatamente agli aspetti socio-educativi), nonché per le attività di orientamento scolastico o professionale e di promozione culturale. A questi ultimi, in virtù dell'integrazione dei due testi di legge, devono essere aggiunti quelli della genitorialità e della famiglia, ambientali, sportivi e motori, socio-assistenziali, dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Le opportunità di intervento per questi professionisti divengono così ampie e diversificate, da coprire i quattro livelli essenziali che interessano lo sviluppo del singolo e della comunità: educativo, sociale, sanitario e giudiziario.

Per quanto attiene l'educatore professionale socio-pedagogico, occorre da subito evidenziare come il suo profilo sia stato già parzialmente regolamentato da due decreti ministeriali: il n. 378/2018 del MIM e il successivo Decreto interministeriale Messa-Speranza volto a definire compiti e aree disciplinari di pertinenza del laureato. A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 55/2024, l'educatore professionale socio-pedagogico acquisisce ulteriori funzioni che territorializzano il suo operato in qualità di tecnico dell'educazione. La tabella che segue ne sintetizza il quadro di competenze *ope legis*.

Fonte normativa	**Definizione di funzioni e competenze**
L. 55/2024 art. 3	*L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. […] valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative[…] può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.*

L. n. 205/2017, art. 1, c. 594	*L'educatore professionale socio-pedagogico [opera] nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.*

DM n. 378/2018	Quando opera nella prima infanzia, il laureato L 19 *predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.* L'educatore professionale socio-pedagogico a indirizzo specifico per la prima infanzia dovrà quindi possedere conoscenze teorico-pratiche, nei bambini da 0 a 3 anni, relative*:* • *allo sviluppo infantile nelle sue diverse dimensioni fisico, psico-motorio, emotivo, relazionale, sociale, identitario, cognitivo e comunicativo;* • *ai sistemi di cura, educazione e socializzazione dei bambini;* • *alla capacità di riconoscere e promuovere competenze emotive, cognitive, senso-motorie, relazionali, simboliche, comunicative;* • *alle conoscenze dei diversi contesti di vita, culture, pratiche e scelte di cura e di educazione delle famiglie;* • *alle competenze relazionali e comunicative, di sostegno alla genitorialità e alla promozione delle relazioni con le famiglie;* • *alla promozione del benessere psico-fisico e all'identificazione di condizioni di rischio, ritardo, disagio e disturbo nello sviluppo delle bambine e dei bambini;* • *a pensiero, storia, normativa, organizzazione e funzionamento delle istituzioni educative per la prima infanzia in Italia e in altri Paesi;* • *alla progettazione, organizzazione e valutazione dei contesti e delle attività educativi per la prima infanzia;* • *ai contenuti delle proposte e alle metodologie educative nella prima infanzia, con particolare attenzione all'esperienza del gioco e alle diverse modalità di espressione*.

Art. 33 bis DL 104/2020 – Decreto Messa-Speranza del 27 ottobre 2021	L'educatore professionale socio-pedagogico, nei presidi socio-sanitari e della salute, declina il suo intervento secondo gli orientamenti teorico-pratici della pedagogia sociale, della marginalità, della devianza e della disabilità. Espleta le sue funzioni con l'obiettivo di *evitare o contenere difficoltà educativo-relazionali, le povertà educative nonché la costruzione di percorsi formativi per la crescita pedagogico-educativa e progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale con riferimento agli apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo*.

Tabella 2: Competenze e funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico[6]

Un ulteriore distinguo tra i due profili viene offerto dal comma 594 art. 1 della L. n. 205/2017 laddove riconduce l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, rispettivamente ai livelli 6 e 7 degli European Qualification Framework (Calaprice, 2020; Iori, 2018)[7]. Il laureato triennale L-19 presenta così conoscenze avanzate e una solida capacità di risolvere problemi inattesi e complessi. Le sue competenze gli consentono di gestire attività tecnico-professionali o progetti, assumendone la piena responsabilità in ordine ai processi decisionali volti a sostenere lo sviluppo professionale individuale e di gruppo. Il titolo di livello superiore, previsto per il pedagogista invece, evidenzia un'alta specializzazione circa gli ambiti disciplinari di riferimento. Il pedagogista è chiamato a condurre azioni ed interventi capaci di orientare possibili piste di ricerca, favorendo processi di innovazione utili a determinare nuove basi scientifiche e procedurali finalizzate a integrare il quadro di conoscenze disponibili. Viene oltremodo sottolineata la valenza trasformativa della sua agentività, finalizzata a contribuire all'evoluzione della pratica professionale nei contesti di studio e lavoro.

Per entrambi i profili, inoltre, la legge n. 55/2024 istituisce l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice penale[8]. Una pre-

6 In corsivo sono stati inseriti gli stralci delle fonti normative citate.

7 I livelli richiamati sono illustrati nel Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03).

8 Art. 622 C.P. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

visione oltremodo necessaria della quale si avvertiva l'assenza. I risvolti operativi che deriveranno dalla sua applicazione andranno concretamente a rinforzare la fiducia insita in ogni relazione educativa esistente tra professionisti e utenti dei servizi. Qualora infatti, l'educatore o il pedagogista venissero chiamati a dare conto del loro operato al cospetto di un giudice, potranno appellarsi all'art. 622 del C.P. e rivelare soltanto quei fatti strettamente necessari alla definizione dell'istruttoria, senza la necessità di ulteriori approfondimenti circa la storia intima e personale dell'educando. Questo regime di maggior tutela viene poi potenziato dalle disposizioni dell'art. 8 c. 4 della L. n. 55/2024 laddove il Legislatore ha inteso disciplinare, tra le diverse funzioni ascritte al Consiglio nazionale del nuovo ordine delle professioni pedagogiche, l'elaborazione e la conseguente adozione di un codice deontologico unico per tutti i suoi iscritti. Come si è avuto modo di argomentare in altra sede, questa soluzione risponde a un'esigenza di maggiore uniformità rispetto ai comportamenti posti in essere nelle pratiche quotidiane degli specialisti dell'educazione. Fino ad oggi, infatti, per ogni professionista correva l'obbligo di osservare il codice deontologico della propria associazione professionale di riferimento. Questa disomogeneità non ha mai favorito la costruzione di una coscienza identitaria comune tra i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici, spesso orfani di indicazioni chiare di fronte a casistiche complesse che richiedevano una bussola di orientamento stabile e condivisa tra la comunità di professionisti. L'attuazione dei due provvedimenti interpella tanto il mondo universitario quanto quello professionale nel rispondere con uno sforzo inedito a esigenze formative che dovranno essere volte a valorizzare il ruolo della pedagogia professionale all'interno dei percorsi di studi superiori. Il patrimonio conoscitivo dei laureati non potrà prescindere dall'aver contezza dei provvedimenti normativi che interessano le stesse professioni pedagogiche oltre che del ruolo fondamentale dell'ordine professionale e del futuro codice deontologico. Principi e fondamenti, questi ultimi, di un agire pratico che potrebbero essere oggetto di verifica accertativa prima del conseguimento del titolo di laurea. Gli artt. 2 e 4 della L. 55/2024, infatti, inaugurano un doppio canale di convalida delle competenze professionali acquisite durante gli studi universitari. Prima della discussione finale del proprio elaborato, al cospetto di una commissione mista composta da docenti e rappresentanti designati dall'ordine professionale, il laureando dovrà sostenere un esame di tirocinio. In conclusione, la finalità della prova è quella di attestare l'acquisizione delle competenze professionali maturate durante l'esperienza di tirocinio svolto in una struttura accreditata presso le università per tale scopo.

2. Considerazioni conclusive e criticità attuali

La ridefinizione della legge attuale chiama in causa uno degli aspetti più critici che competono il profilo del pedagogista nei settori socio-sani-

tari. All'art. 1 infatti viene ripresa la specifica "limitatamente agli aspetti socio-educativi", già proposta dal comma 594 della L. 205/2017, senza aver cura però di declinarli in modo chiaro. Una mancanza di rilievo se si considera che l'art. 33 bis del DL 104/2020 esplicita tali aspetti soltanto in relazione alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e non anche per il pedagogista. Si dovrà quindi attendere la costituzione dell'ordine professionale per affrontare alcuni nodi che restano attualmente in sospeso e che riguardano non solo la specificità pedagogica nei settori socio-sanitari ma anche la possibilità di considerare legittima l'iscrizione di quei laureati magistrali, nelle classi indicate all'art. 2 della L. 55/2024, presso l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Si tratta del cosiddetto principio di assorbenza che, pur non essendo regolamentato da alcuna legge nazionale, ha visto nel corso degli anni il consolidarsi di orientamenti amministrativi volti a riconoscere la possibilità, da parte di coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, di operare per funzioni e compiti generalmente attribuiti ai laureati di primo livello. Un emendamento che si rende necessario anche per garantire la continuità dei servizi socio-educativi. Il futuro Consiglio nazionale, tra gli altri compiti individuati dalla norma di attuazione dell'ordine, sarà chiamato inoltre a riferire su quegli aspetti che costituiscono lo specifico pedagogico ed educativo di stretta pertinenza delle due categorie professionali. In buona sostanza avrà l'onere di identificare quelle attività tipiche ed esclusive che competono il pedagogista e l'educatore professionale socio-pedagogico. Un passaggio non privo di complicazioni perché tale discernimento dovrà ricondurre a quelle competenze di profilo che caratterizzano il percorso di studi universitario (Cambi *et al.*, 2014). Percorsi però, che ancora ad oggi, rilevano una grande disomogeneità strutturale e curriculare e che pertanto necessiteranno di una rivisitazione profonda.

L'ulteriore *vexata quaestio*, infine, concerne l'obbligo di iscrizione da parte di coloro che operano in qualità di pubblici dipendenti svolgendo la professione di educatore o pedagogista nei presidi territoriali. Il caso certamente più emblematico è quello del personale in organico presso i servizi 0-6. Alcune vicende recenti sembrerebbero orientarsi verso l'obbligatorietà di iscrizione[9], ma la giurisprudenza di merito è intervenuta in passato offrendo una lettura diversa e riconoscendo tale prescrizione soltanto in sede di assunzione a mezzo di pubblico concorso[10]. La contraddittorietà delle informazioni disponibili al momento[11] non consente di addivenire ad una formulazione chiara e definitiva in materia e, pertanto, occorrerà attendere

9 Si tratta del caso di un dipendente sanitario licenziato a seguito del reiterato rifiuto di iscriversi al proprio albo di appartenenza. Fonte: https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/rifiuta_iscrizione_ordine_dipendente_usl_licenziato-7461760.html. Sempre in ambito sanitario l'obbligo di iscrizione per il dipendente pubblico è sancito dall'art. 2 c. 3 L. n. 43/2006.

10 Consiglio di Stato, Sez. I – parere 17 marzo 2004 n. 133/2004; Tribunale, Tivoli, Ufficio Gip, decreto 20/06/2015.

11 Nello specifico si intende il mese di ottobre 2024.

necessariamente i pronunciamenti successivi da parte del Ministero della Giustizia che è incaricato di assolvere le funzioni di vigilanza del nuovo ordine delle professioni pedagogiche. Nel complesso quindi, nonostante l'indubbia utilità dei provvedimenti normativi approvati, nel chiarire ruoli e compiti dei due professionisti dell'educazione, restano alcune zone grigie che necessitano di ulteriori approfondimenti e riflessioni che rappresentano una nuova sfida per la comunità accademica e professionale e che necessitano, in futuro, di essere debitamente indagate con rigore e sistematicità.

Bibliografia

Calaprice, S. (2020), *Educatori e pedagogisti tra formazione e autoformazione. Identità, azioni, competenze e contesti per educare all'imprevedibile*, Milano: FrancoAngeli.

Cambi, F., Catarsi, E., Colicchi, E., Fratini C. & Muzi, M. (2014), *Le professionalità educative. Tipologie, interpretazione e modello*, Roma: Carocci.

Gerli, M. (2021), "Tra «rifrazione» e «traduzioni»: Bourdieu, Latour e l'autonomia scientifica", in *Sociologia e ricerca sociale*, vol. 125, pp. 5-26.

Iori, V. (2018), *Educatori e Pedagogisti: senso dell'agire educativo e riconoscimento professionale*, Trento: Erickson.

Olivieri, F. (2020), *Le professioni pedagogiche tra Italia ed Europa: percorsi di pedagogia professionale*, Monocalzati: Ed. Il Papavero.

Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. & Cabrera Giraldez, M. (2020), *LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence,* Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Zagrebelsky, G. (1988), *Manuale di diritto costituzionale I*, Torino: Utet.